

ALLEGATO 1) e modulo di segnalazione

Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower)

La **definizione di «corruzione»**, ai nostri fini, comprende un'accezione più ampia della fattispecie penalistica disciplinata agli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p., bensì si apre comprendendo, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del libro II del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha approvato le **linee guida** in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è il destinatario immediato delle segnalazioni di illecito, e con il presente atto si intendono adottare le idonee misure per tutelare il dipendente c.d. whistleblower, che nel dovere di identificarsi vedrà comunque contestualmente tutelato il suo anonimato in tutto il percorso. Questa procedura si prefigge dunque di combattere ogni possibile forma di discriminazione nei confronti di chi decide di segnalare un illecito occorso nell'ambito del proprio contesto lavoro lavorativo.

Secondo la definizione fornita da “Transparency International Italia”, **il segnalante (c.d. whistleblower)** *è chi testimonia un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all'ente di appartenenza o alla comunità.*

L'attività del segnalante è atta per sua natura a combattere le possibili forme di “malpractice” all'interno delle pubbliche amministrazioni nel rispetto dei principi di rango costituzionale di legalità, imparzialità e buon andamento della funzione amministrativa (art. 97).

Alla luce di quanto sopra esposto rileva dunque chiaramente l'intento del presente documento di volere dare **al dipendente pubblico**, che decida di segnalare un illecito, **chiare e certe indicazioni operative** circa:

- i destinatari della segnalazione;

- i contenuti necessari, da svilupparsi all'interno di una modulistica pre impostata, da compilare secondo le indicazioni richieste e disponibile sul sito web istituzionale nell'area dedicata all' “*Amministrazione trasparente*”;

- le forme di tutela del c.d. whistleblower per evitare possibili discriminazioni in occasione della sua denuncia contro chi commetta un illecito.

PROCEDURA PER SEGNALARE UN ILLECITO

Art. 1) Tipologie di illeciti e soggetti del sistema di segnalazione

Si individua nel **Responsabile della Prevenzione della Corruzione** (in seguito “Responsabile”), il soggetto **destinatario** delle seguenti

tipologie di irregolarità/illeciti:

- illecito o irregolarità all'interno dell'Amministrazione di cui il dipendente dell'Ente sia venuto a conoscenza, nel contesto della sua attività lavorativa e che può riguardare comportamenti, rischi, reati o

irregolarità che possano cagionare un danno dell'interesse pubblico.

Ovvero:

- l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale,
- ma anche situazioni in cui nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati,
- nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il “segnalante” non deve utilizzare far riferimento a questa procedura per interessi meramente personali, o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o avverso l'Amministrazione, per cui debba invece far riferimento ad altri uffici e modalità operative.

La segnalazione può riguardare anche fatti compiuti presso un'altra Pubblica Amministrazione, in caso di trasferimento, comando o distacco. In questo caso il “Responsabile” che riceve la segnalazione la trasmette a chi di competenza.

Il “Responsabile” potrà essere coadiuvato dall'Ufficio Disciplinare, dalla Polizia Giudiziaria e/o da un gruppo di supporto appositamente costituito che verranno coinvolti, a discrezione del “Responsabile”, tenuto conto della tipologia della segnalazione e dalle necessità del caso di specie.

Qualora le segnalazioni di illeciti o di irregolarità di cui sopra riguardino il "Responsabile" stesso le stesse devono essere inviate direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Art. 2) Procedure per la segnalazione

Il “segnalante” utilizza il modulo pre impostato scaricabile dal sito istituzionale Internet nell'area “Amministrazione trasparente”, nella sottosezione “Altri contenuti – Anticorruzione” e che si allega per completezza anche in appendice al presente atto.

Il modulo chiede la compilazione dei campi secondo le indicazioni date e quindi anche l'identificazione del segnalante ai fini di potere riscontrare la fondatezza dei fatti denunciati e dare, in caso di riscontro positivo, seguito alla segnalazione.

E' indispensabile che la segnalazione sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante.

Le segnalazioni esplicitate nel modulo possono essere inoltrate,

- dal proprio indirizzo istituzionale di posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica appositamente dedicato al Responsabile anti corruzione, che ne avrà accesso, con credenziali personali e riservate esclusivamente

- con raccomandata a.r al Responsabile dell'anti corruzione dell'Ente di appartenenza;

o altresì essere presentate con il modello a mani al Responsabile anti corruzione, o infine relazionate in un verbale redatto dal Responsabile anti corruzione ma a firma anche del segnalante.

La segnalazione ricevuta sarà protocollata in modalità riservata e custodita in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.

All'atto del ricevimento della segnalazione, il “Responsabile” avrà cura di separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione rendendo impossibile svelare l'identità del segnalante se non nei casi in cui l'anonimato non sia più opponibile per legge per la difesa dell'incolpato.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario e, qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in armadio chiuso a chiave e accessibile solo dal Responsabile anti corruzione.

Art. 3) Attività di accertamento delle segnalazioni

Il Responsabile della prevenzione alla corruzione provvederà con tutte le opportune cautele, avvalendosi dell'eventuale gruppo di supporto, e/o polizia giudiziaria e/o ufficio disciplinare, a dare avvio alla verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture

competenti per il prosieguo delle attività. In caso di sua assenza prolungata o impedimento procederà su sua indicazione l'Ufficio Disciplinare.

Il “Responsabile”, nel rispetto della massima riservatezza e imparzialità, potrà effettuare ogni qualsivoglia attività ritenuta opportuna e necessaria ai fini dell'iter intrapreso, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, il “Responsabile”, gli eventuali componenti del gruppo di supporto, e/o gli amministratori di sistema, rispondono disciplinarmente, e, se sussistono i presupposti, incorrono anche nelle altre forme di responsabilità previste nell'ordinamento.

La segnalazione, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del whistleblower, potrà essere trasmessa, a cura del “Responsabile”, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere.

Le risultanze dell'istruttoria dovranno essere comunicate a chi di competenza dal “Responsabile” **non oltre 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriore 15 giorni.**

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, **la segnalazione risulti fondata**, in tutto o in parte, il “Responsabile”, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- 1) a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile del Settore di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché si adottino i provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare, purchè la competenza, per la gravità dei fatti, non spetti direttamente all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), che in tal caso provvederà direttamente;
- 2) a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge;
- 3) ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Il termine per la **conclusione del procedimento viene fissato in 150 giorni** naturali e consecutivi, dalla data del ricevimento della segnalazione, fatta salva la proroga dei termini se l'accertamento risulta particolarmente complesso.

Il “Responsabile”, a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa il segnalante della situazione.

TUTELA DEL SEGNALANTE c.d. *whistleblower*

Art. 4) La tutela del segnalante

L'identità del segnalante deve essere mantenuta anonimizzata sin dall'arrivo della segnalazione dell'illecito.

Pertanto coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'avvio di un eventuale procedimento disciplinare a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'accusato solo nei casi in cui, in alternativa:

- vi sia il consenso espresso del segnalante, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'accusato.

La segnalazione, come previsto dall'art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, è sottratta all'accesso, istituto disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Il Dirigente Responsabile del Settore che, ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, quale superiore gerarchico, riceve informazioni da un proprio collaboratore di un illecito o di una irregolarità, è tenuto a tutelarne l'identità e a invitarlo a effettuare la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

In caso di omissione e di mancata protezione dell'anonimato del collaboratore segnalante, il superiore gerarchico risponde disciplinarmente e, se sussistono i presupposti, incorre nelle altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Art. 5) Segnalazione di discriminazioni

I dipendenti che segnalano all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al superiore gerarchico o al "Responsabile" condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione.

Art. 6) La responsabilità del segnalante

La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la segnalazione, in responsabilità a titolo di calunnia e/o diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale, o in responsabilità civile extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

Inoltre l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non è opponibile per legge (come per es. nel corso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni di organi di controllo).

Nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti priva di ogni fondamento saranno attivate azioni per far rispondere il segnalante di responsabilità penale nonché un procedimento disciplinare.

Disposizioni finali

La procedura individuata nel presente documento nonché i profili di tutela del segnalante e le forme di raccordo con le altre strutture le segnalazioni potranno essere sottoposti ad eventuale revisione, qualora necessario.